



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

ALL. C 1
VERBALE GRE 09/02/2011

Direzione Generale
Diritti di cittadinanza e coesione sociale

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi di Lavoro

Prot. n.
da citare nella risposta

A00 GRT/50567/Q. 100.00.040

Data: 25/02/2011

Allegati: C01

Oggetto: **Risposta a quesito su responsabilità dei coordinatori in fase di esecuzione lavori su opere strutturali**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione ex art.67 LR40/2005**
Prevenzione, Igiene e Sicurezza Luoghi di Lavoro
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti pervenuta in data 22.01.2011 all' ASL 12 (allegato C01), si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito - responsabilità del CSE su crolli di parti strutturali

In riferimento al quesito in oggetto (allegato C01), così sintetizzato: **se un crollo di una parte strutturale avvenuta dopo vari mesi dalla sua realizzazione può prevedere responsabilità per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori:**

Risposta

Le responsabilità del coordinatore per l'esecuzione, in materia di igiene salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono quelle derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 92 del D.Lgs 81/08 e s.m.i

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi

DD/ic

Asl 12 Protocollo n. 1692 del 24/01/2011



Architetto Giuseppe Coppedè

Via Federigi 519/c - 55046 QUERCETA (LU) -
cell. 366-2850409 - tel / fax. 0584-768653
archgiuseppocoppede@gmail.it

Querceta, 22 gennaio 2010

Spett.le Azienda sanitaria locale n°12
Servizio igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro
Via Martiri di S. Anna
55045 Pietrasanta (LU)

Alla c.a. del coordinatore settore edile
Balestrero Renato

Oggetto: chiarimenti su adempimenti 494/96 e s.m.i.

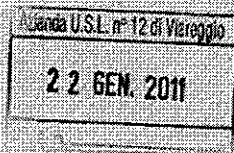
Con la presente, vengo a richiedere un chiarimento, alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 494/96 e s.m.i. sulle responsabilità del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva, ed in particolare:

Se un crollo strutturale di una parte di un edificio, avvenuto dopo vari mesi dalla sua realizzazione, possa in qualche modo prevedere responsabilità per il Coordinatore in fase esecutiva. In particolare il quesito verte sul caso dell'esecuzione di una scala in marmo eseguita su calcolo, progetto e direzione lavori di altro libero professionista, che dopo svariati mesi dalla sua realizzazione subisce, per cause imprecisate, un collasso strutturale. Trattandosi di un'opera oramai compiuta e non oggetto di lavorazioni si chiede, alla luce degli obblighi del Coordinatore alla sicurezza in fase esecutiva così come individuate dall'art. 5 dell'ex D.Lgs. 494/96, se lo stesso possa essere coinvolto nella vicenda, e se sì, in base a quale articolo del citato Decreto legislativo.

In attesa di una Vs. risposta

cordiali saluti

architetto Giuseppe Coppedè



Giuseppe Coppedè